

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS763 - SERVIZIO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO

Roma, 8 ottobre 2010

Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Conferenza Permanente
per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano

In seguito al ricevimento di alcune denunce concernenti talune distorsioni della concorrenza nel mercato della fornitura dei buoni pasto, l'Autorità intende formulare, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni.

In considerazione delle caratteristiche del mercato italiano della fornitura dei buoni pasto e, in particolare, a fronte della struttura concentrata dello stesso in cui i primi quattro operatori rappresentavano nel 2009 quasi il 70% del mercato, la partecipazione congiunta di operatori, che singolarmente potrebbero partecipare alla gara, determina effetti restrittivi della concorrenza nel mercato, in quanto restringe la platea dei concorrenti con vantaggi per coloro che riescono a concludere strategie di cooperazione.

Sul punto, come noto, l'Autorità si è espressa più volte, affermando che lo strumento dell'RTI deve essere utilizzato per ampliare, e non per ridurre, la platea dei partecipanti alla gara, potendo il ricorso all'RTI determinare restrizioni della concorrenza, se costituito tra imprese dotate singolarmente dei requisiti per partecipare alla gara (cfr., a titolo esemplificativo, le segnalazioni AS251/2003 e S536/2005).

Con riguardo al problema della valutazione dell'ampiezza della rete di esercizi convenzionati nell'ambito dell'offerta tecnica, l'Autorità osserva come il criterio della capacità tecnica dei concorrenti, basato sull'ampiezza complessiva e sulla diffusione nel territorio delle rispettive reti di esercizi convenzionati, possa essere ritenuto un valido parametro di valutazione dell'offerta tecnica.

Tuttavia, anche in considerazione della struttura concentrata del mercato interessato, tale criterio potrebbe determinare effetti distorsivi della concorrenza, favorendo indebitamente gli operatori di maggiori dimensioni ovvero incentivando la costituzione tra essi di raggruppamenti temporanei realizzati unicamente al fine di escludere la possibilità degli operatori minori di aggiudicarsi i servizi oggetto della gara. Ciò soprattutto qualora tali raggruppamenti temporanei fossero conclusi tra imprese che singolarmente potrebbero partecipare alla gara, non conformemente a quanto indicato più volte dall'Autorità.

Per tali ragioni, l'Autorità rileva che il criterio di valutazione basato sulla capillarità delle reti di convenzionamento delle imprese partecipanti potrebbe più opportunamente essere apprezzato per il conseguimento del punteggio dell'offerta tecnica - peraltro, in linea con quanto previsto nell'art.

294, comma 8, del regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, adottato il 18 giugno 2010 e in corso di pubblicazione - purché determinato in maniera proporzionata al valore e alle caratteristiche geografiche della fornitura.

Con riferimento alla prassi, utilizzata da talune società di emissione, di aumentare le commissioni richieste agli esercenti dalle società di emissione stesse per il rimborso del buono pasto, l'Autorità osserva come tale prassi potrebbe produrre effetti distorsivi nella concorrenza nella gara e peggiorare la qualità del servizio reso ai consumatori, sia in termini di revoca del convenzionamento da parte dell'esercizio convenzionato sia in termini di offerta del bene o servizio reso dall'esercizio convenzionato.

A tale riguardo, l'Autorità rileva come, alla stregua dei bandi Consip (si veda ad esempio il bando della gara Consip 5), i bandi di gara dovrebbero attribuire punteggi massimi all'offerta che prevede il rimborso del buono pasto più elevato da parte della società di emissione all'esercizio convenzionato. Tale previsione disincentiverebbe l'adozione di aumenti delle commissioni a favore delle società di emissione a danno degli esercenti e, da ultimo, dei consumatori.

L'Autorità auspica che tutte le stazioni appaltanti tengano in considerazione i principi concorrenziali suesposti nella predisposizione dei bandi di gara aventi ad oggetto la fornitura dei buoni pasto, al fine di introdurre un maggiore grado di concorrenzialità nel mercato citato.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
